



## Città di Fossano

### **ORDINANZA SINDACALE**

(ai sensi dell'art. 50 del Tuel - D.Lgs n.267/2000)

#### **OGGETTO:**

**RIAPERTURA DEI MERCATI CITTADINI - GENERI NON ALIMENTARI - CON ATTUAZIONE PARZIALE SPOSTAMENTO AREA MERCATALE PER OTTEMPERANZA A DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID 19 - CONFERMA DISPOSIZIONI PER IL MERCATO DEL 27 MAGGIO P.V.**

*ORDINANZA N. 18  
DEL 25/05/2020*

#### **IL SINDACO**

Richiamato il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Richiamato il D.l. 25 marzo 2020 n 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19*";

Richiamata la propria ordinanza n 17 del 18 maggio u.s, con la quale si è provveduto ad acconsentire la ripresa dell'attività commerciale su aree pubbliche (settore non alimentare), a partire dal **20 maggio 2020**, con la completa riapertura dei seguenti mercati cittadini settore alimentare e non alimentare:

- mercato settimanale del lunedì (ubicato in Piazza Dompé - area tra le due tettoie);
- posteggio isolato del venerdì (in Piazza Castello);
- mercato settimanale del sabato commercianti e coltivatori diretti/produttori agricoli - ubicati in Piazza Diaz e Viale Alpi;
- mercato settimanale del mercoledì commercianti e coltivatori diretti/produttori agricoli

Accertato altresì che con la soprarichiamata ordinanza si è provveduto all'adozione di una specifica e dettagliata disciplina emergenziale, temporanea e sperimentale, vista la situazione epidemiologica ancora in corso, con la quale si è stabilito che entro mercoledì 27 maggio p.v. si

sarebbe attuata l'assegnazione temporanea definitiva dei posteggi, adottando eventuali/necessari accorgimenti a quanto sopraesposto.

Richiamate le concertazioni avvenute in questi ultimi giorni, tra il Comune scrivente con le categorie commerciali interessate, tendenti a richiedere la conferma ancora per un mercato della collocazione attuale, prima di concordare eventuali/necessari accorgimenti alla dislocazione disposta;

Accertato che le caratteristiche strutturali di Viale Regina Elena (nel tratto compreso tra la rotonda di Piazza Don Mario Picco e l'intersezione con Corso Trento) sono idonee ad accogliere un parziale spostamento dei banchi abitualmente ubicati in Via Roma e Via Cavour, senza compromettere il regolare traffico veicolare cittadino e il transito pedonale e ciclabile, assicurando contestualmente il rispetto delle sottoindicate disposizioni anti epidemia;

Visto nel suo complesso il buon esito del parziale spostamento dell'area mercatale del mercoledì, come disposto dalla sopracitata ordinanza sindacale, con la quale si sono adottate contestualmente idonee misure di natura precauzionale tese a garantire condizioni strutturali ed organizzative, ampliando l'area mercatale, che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, idonee misure di contingentamento e di controllo in considerazione delle dimensioni e caratteristiche delle aree interessate;

Richiamato il D.l. 16 maggio 2020 n 33 *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19"*;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, contenente le disposizioni d'applicarsi nel periodo dal 18 maggio c.a. al 14 giugno p.v.;

Considerato altresì che la Regione Piemonte con decreto n 63 del 22.05.20 ha stabilito: *"...è consentita la apertura, nei mercati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma dd, del DPCM del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), contenuta nelle Linee d'indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive allegata sub 1 al presente provvedimento"*;

Considerata altresì l'evoluzione della situazione epidemiologica in corso;

Acquisito parere in merito da parte del Centro Operativo Comunale;

Richiamato il Regolamento per le aree mercatali del Comune di Fossano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 42 del 05.06.03;

Richiamato l'art 50 del Dlgs 18.08.00 n 267;

## **ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

- *la modifica/proroga al 03 giugno p.v., per l'assegnazione temporanea definitiva dei posteggi, prevista dall'ordinanza sindacale n 17 del 18.05.20 "Riapertura dei mercati cittadini - generi non alimentari - con attuazione parziale spostamento area mercatale per ottemperanza a disposizioni per la prevenzione e gestione dell'emergenza covid 19"*;
- che per il prossimo mercato del 27 maggio p.v., ai commercianti ambulanti ed ai produttori agricoli verranno assegnati i medesimi posteggi concessi per il mercato del 20

maggio u.s. (con assegnazione temporanea dei posteggi ancora liberi, valida esclusivamente per il mercato del 27 maggio p.v., ai concessionari non presenti in data 20 maggio u.s., per i quali non è stata prevista un'assegnazione d'ufficio, sulla base della graduatoria d'anzianità approvata agli atti);

- *di confermare e richiamare* tutte le altre disposizioni dettate e contenute nella soprarichiamata ordinanza sindacale n 17 del 18.05.20 *"Riapertura dei mercati cittadini - generi non alimentari - con attuazione parziale spostamento area mercatale per ottemperanza a disposizioni per la prevenzione e gestione dell'emergenza covid 19"*;

Di disporre l'impiego del personale della protezione civile, delle associazioni individuate dall'Autorità Locale, nonché delle forze di Polizia per l'attuazione di quanto sopraesposto;

### **A V V E R T E**

Salvo che il fatto costituisca reato, che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, aumentabile fino ad un terzo nei casi prescritti e fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste;  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

### **D I S P O N E**

l'invio della presente ordinanza:

- all'Ufficio Comunicazione, per la divulgazione secondo i consueti canali
- all'U.T.G. - Prefettura di Cuneo;
- alla Questura di Cuneo
- al Comando Stazione Carabinieri di Fossano;
- al Comando di Polizia Locale.

La Polizia locale, i volontari della Protezione Civile e le Forze dell'ordine, sono incaricati per l'esecuzione della presente ordinanza.

### **I N F O R M A**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio

Fossano, li 25/05/2020

IL SINDACO  
(DARIO TALLONE) (\*)

(\*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



## Città di Fossano

### **ORDINANZA SINDACALE**

(ai sensi dell'art 50 del Tuel - D.Lgs n.267/2000)

**OGGETTO: RIAPERTURA DEI PARCHI CITTADINI - EMERGENZA IGIENICO SANITARIA COVID 19.**

*ORDINANZA N. 19*

#### **IL SINDACO**

Richiamato il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Richiamato il D.l. 25 marzo 2020 n 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epideomiologica da COVID 19*" e s.m.i;

Considerato che con le ordinanze sindacali n 7 del 18.03.20 e 10 del 06.04.20 a titolo precauzionale e prudenziale, vista la grave situazione epidemiologica in atto, si è provveduto alla chiusura di alcune aree strade/pubbliche cittadine, al fine d'inibire l'accesso ed il potenziale assembramento, in ottemperanza alle disposizioni di carattere generale con le quali s'invitava la popolazione a restare presso la propria abitazione evitando spostamenti non motivati e/o consentiti;

Richiamata le ordinanze sindacali n 12 del 24.04.20, n. 15 del 03.05.20 e n 16 del 07.05.20, con le quali in seguito all'inizio della c.d. "FASE 2", si è provveduto a riattivare rispettivamente: l'accesso contingentato agli orti comunali, la normale circolazione su alcune strade comunali ed alcuni parchi cittadini nonché la riapertura dei Cimiteri urbani e frazionali;

Richiamato il D.l. 16 maggio 2020 n 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epideomiologica da COVID 19*";

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, contenente le disposizioni d'applicarsi nel periodo dal 18 maggio c.a. al 14 giugno p.v., il quale ha stabilito "*l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.....nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*";

Richiamato altresì il decreto n 63 del 22.05.20 della Regione Piemonte *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;

Accertato che suddetti provvedimenti, hanno determinato una contestuale diminuzione delle motivazioni richiamate nelle sopracitate ordinanze sindacali di chiusura, nonché di opportunità;

Ritenuto altresì che per alcune aree pubbliche, come previsto dalla suddetta normativa, si ritiene ancora prematuro, consentire l'accesso, in quanto non sarebbe possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza/assembramento imposte per l'epidemia in corso;

Accertato altresì che l'evoluzione della situazione epidemiologica non garantisce certezze sui termini di ripresa della normale attività/vita quotidiana;

Ravvisata la necessità di adottare opportune misure di sicurezza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Acquisito parere in merito da parte del Centro Operativo Comunale in data 19 maggio u.s;

Richiamato l'art 50 del Dlgs 18.08.00 n 267;

## **ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, con decorrenza dal **25 maggio 2020** di:

**1) di revocare** l'ordinanza Sindacale n 12 del 24.04.20 *"Regolamentazione accesso contingentato agli orti comunali"*, prevedendo in combinato con il punto 2) del presente provvedimento, l'accesso e la coltivazione degli appezzamenti di terreno, senza vincoli di presenza e di turnazione, come in precedenza disposto;

**2) di revocare parzialmente** l'ordinanza Sindacale n 7 del 18.03.20:

- **acconsentendo il riaccesso** della cittadinanza a tutti i parchi, giardini, aree verdi comunali, ed il riutilizzo/accesso di tutte le attrezzature per il gioco dei bambini;

**2) di confermare la restante parte delle disposizioni ancora in vigore** dettate dall'Ordinanza Sindacale n 7 del 18.03.20 mantenendo istituita la chiusura 0-24 delle seguenti aree pubbliche:

- la sala d'attesa della Stazione Ferroviaria;

## **A V V E R T E**

Salvo che il fatto costituisca reato, che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, aumentabile fino ad un terzo nei casi prescritti;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

## **D I S P O N E**

l'invio della presente ordinanza:

- all'Ufficio Comunicazione, per la divulgazione secondo i consueti canali

- all'U.T.G. - Prefettura di Cuneo;
- alla Questura di Cuneo
- al Comando Stazione Carabinieri di Fossano;
- al Comando di Polizia Locale.

La Polizia locale, i volontari della Protezione Civile e le Forze dell'ordine, sono incaricati per l'esecuzione della presente ordinanza.

### **I N F O R M A**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio

Fossano, li 22/05/2020

**IL SINDACO**  
**(DARIO TALLONE) (\*)**

(\*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa